

Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione

Art. 1.

Premesse

§1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Art. 2.

Oggetto

§1. Il presente protocollo d'intesa ha come oggetto la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi di accesso per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, lo schema di contratto tipo, il censimento dei danni e l'istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione.

Art. 3.

Censimento dei danni

§1. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica assicura la massima collaborazione ed impegno dei professionisti per la redazione in tempi molto contenuti della verifica di agibilita' degli edifici che la Dicomac intende effettuare con la procedura FAST e sulla base di specifici protocolli d'intesa da definire con il Dipartimento della Protezione civile e le regioni.

§2. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica assicura altresì l'adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l'esito delle FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari.

§3. Gli ordini professionali organizzano, a propria cura e spese, con l'ausilio del Dipartimento nazionale della protezione civile e delle regioni corsi di aggiornamento sulla corretta compilazione delle schede AeDES.

§4. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica concorda sul limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l'ordinanza n. 10 del 2016, in numero di 30 per ogni professionista individuale.

Art. 4.

Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016

§1. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica ed il Commissario convengono sulla necessita' della costituzione di un Osservatorio nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull'attivita' dei professionisti.

§2. L'Osservatorio e' composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario straordinario, di cui uno con funzioni di presidente, e da quattro rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica.

§3. L'Osservatorio propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, secondo modalita' e procedure che saranno successivamente concordate tra Commissario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica.

§4. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica si obbliga a comunicare, con cadenza trimestrale, le sanzioni disciplinari comminate dagli ordini professionali nei confronti dei professionisti al fine dell'aggiornamento dell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 5.

Criteri e requisiti minimi per l'iscrizione dei professionisti abilitati all'Elenco speciale

§1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'albo professionale;
- b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o piu' grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la

Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;

d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;

f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;

g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero. Con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; societa' tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;

h) requisiti di affidabilita' e di professionalita', adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attivita' che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attivita';

i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

§2. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) del precedente paragrafo §1 il professionista e' automaticamente cancellato dall'elenco speciale.

Art. 6.

Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi

§1. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, il Commissario straordinario, esaminata la proposta formulata dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica con la nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, stabilisce che:

a) e' vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro venticinquemilioni;

b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun professionista puo' assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta.

§2. I limiti massimi previsti dal precedente paragrafo §1, sono aumentati: a) nella misura del 25%, in caso di professionisti associati, societa' tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico - professionali (c.d. societa', associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare); b) nella misura del 30%, in caso di professionisti associati, societa' tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico - professionali (c.d. societa', associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni; c) nella misura del 30% in caso di professionisti associati, societa' tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o piu' ambiti o settori tecnici - professionali (c.d. societa', associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare); d) nella misura del 35%, in caso di professionisti associati, societa' tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o piu' ambiti o settori tecnici - professionali (c.d. societa', associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni.

§3. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi, le Parti hanno predisposto uno schema di contratto tipo, che ogni professionista deve obbligatoriamente sottoscrivere con il committente beneficiario dei contributi.

§4. Il rispetto dei limiti massimi previsti dai precedenti paragrafi §1 e §2 viene accertato avendo riguardo al singolo professionista iscritto, ancorche' appartenente ad un'associazione, ad una societa' di professionisti o di raggruppamento di imprese. In caso di incremento derivante dalla sussistenza delle condizioni previste dalle lettere b) e d) del precedente comma 2, l'aumento e' riconosciuto esclusivamente con riguardo all'attivita' professionale effettuata dal giovane professionista.

§5. L'inosservanza del limite massimo previsto dai precedenti paragrafi §1 e §2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente paragrafo §3 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo art. 34.

§6. Con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, motivato da esigenze organizzativa professionale, puo' essere autorizzata, su istanza documentata del professionista iscritto ovvero che intenda iscriversi nell'elenco speciale, l'assunzione di incarichi, anche oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2, in presenza di comprovati requisiti di affidabilita' e di professionalita', adeguati e proporzionati anche dal punto di vista organizzativo. Con il provvedimento di cui al precedente periodo, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2.

§7. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica precisa che l'inosservanza del limite massimo previsto dal precedente paragrafi §1 e§2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente paragrafo §6 integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico.

Art. 7.

Disciplina delle spese tecniche

§1. Il Commissario straordinario intende stabilire: a) un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 34, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189; b) un limite massimo per il contributo ammissibile per ciascuna delle attivita' effettuata dai professionisti.

§2. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati risultano essere:

a) progetto delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES;

b) direzione dei lavori di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresa relativa contabilita', liquidazioni ed assistenza al collaudo;

c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori;

d) collaudo strutturale.

§3. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 2 (onorari compresi delle spese) e' riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia delle attivita' ed agli importi dei lavori descritti nel successivo art. 8, e viene quantificato al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali.

§4. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.

§5. Sono escluse dalle spese per prestazioni tecniche e ricomprese all'interno dei costi degli interventi ammissibili, le «indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione», le «prove di laboratorio connesse».

§6. Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:

fino al 3,00% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;

fino all'1,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;

fino all'0,75% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00;

fino all'0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

Art. 8.

Contributo per le spese tecniche

§1. La percentuale indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 pari al 10% costituisce il valore massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario straordinario ed e' differenziata, come di seguito descritto, sulla base:

a) della tipologia delle attivita';

b) all'importo dei lavori.

§2. Per la delocalizzazione delle attivita' economiche la percentuale massima per tutte le prestazioni professionali risulta essere pari al 5%, senza articolazione in base all'importo dei lavori.

§3. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione

e ricostruzione delle attività economiche, con tipologia prefabbricata o similare, la percentuale massima, differenziata in base all'importo dei lavori, e' la seguente:

per lavori con importi fino a € 500.000,00	 9%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00	 8%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00	 7%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00	 6,5%

§4. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, prevalentemente residenziali o riconducibili alla tipologia residenziale, la percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori, e' la seguente:

per lavori con importi fino a € 150.000,00	 10%
per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00	 9,5%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00	 9%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00	 8,5%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00	 8%

§5 Il contributo minimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche del presente protocollo, per una pratica relativa ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, indipendentemente dall'importo dei lavori, e' comunque non inferiore ad € 6.000,00.

§6. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione previsti per i precedenti paragrafi §3 e §4, la percentuale massima, differenziata sulla base delle diverse prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte ed indipendentemente dall'importo dei lavori, e' la seguente:

a) progetto di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre (se necessari):	 54%
b) direzione dei lavori:	33%
c) coordinamento della sicurezza nei cantieri:	 9%
d) collaudo strutturale:	4%

Art. 9.

Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche

§1. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, e' riconosciuto un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:

a) per la relazione geologica, comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo e' riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

per lavori con importi	
------------------------	--

fino a € 500.000,00		1,2%	
+-----+			
per lavori con importi			
eccedenti € 500.000,00			
fino a € 1.000.000,00		1%	
+-----+			
per lavori con importi			
eccedenti € 1.000.000,00			
fino a € 2.000.000,00		0,7%	
+-----+			
per lavori con importi			
eccedenti a €			
2.000.000,00		0,5%	
+-----+			

Il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche e' stabilito in misura non inferiore ad € 1.000,00.

b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attivita' tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo e' riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,2%;

relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%;

restituzione rilievo geometrico su supporto informatico fino all'0,5%;

rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2004 fino all'0,7%;

§2. Qualora vengano effettuate piu' prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo e' riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell'intervento.

§3. E' ammesso il riconoscimento del contributo aggiuntivo soltanto allorquando le prestazioni aggiuntive siano effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori.

§4. Qualora le prestazioni aggiuntive siano effettuate da professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico, ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo e' necessaria anche la produzione delle fatture emesse dall'esecutore delle prestazioni.

Art. 10.

Criteria finalizzati alla predisposizione del contratto tipo

§1. Il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica convengono sulla necessita' che tutte le attivita' professionali relative alla ricostruzione privata post-sisma 2016 sono obbligatoriamente assoggettate alla preventiva stipula del contratto tipo tra il committente, beneficiario del contributo, ed il professionista.

§2. I principali contenuti del contratto tipo tra il committente ed il professionista risultano essere:

a) il contratto relativo alle prestazioni professionali deve essere depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione. La mancata sottoscrizione preventiva o il mancato deposito del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che comporta la revoca dell'incarico professionale;

b) il professionista e' obbligato ad indicare nel contratto il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma 2016 e l'importo raggiunto con i precedenti incarichi, al fine di evitare il superamento dei limiti di cui all'art. 6 comma 1 lett. a);

c) il professionista e' obbligato ad assicurare la tracciabilita' di tutti i pagamenti relativi alla ricostruzione post-sisma 2016 con l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attivita' e per ogni pagamento si deve far riferimento al CUP assegnato ai lavori;

d) i termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione sono quelli previsti, per le varie procedure che saranno poste in essere dal Commissario straordinario: danni lievi, delocalizzazione attivita' comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti, con le ordinanze che saranno progressivamente emesse dal Commissario;

e) tra il committente ed il professionista possono essere previsti anche tempi inferiori di consegna dei progetti a quelli previsti dalle ordinanze, eventualmente prorogabili con accordo tra le parti e comunque non oltre i termini di consegna previsti dalle specifiche ordinanze;

f) la mancata presentazione del progetto, nei termini massimi indicati dal Commissario, per responsabilita' del tecnico incaricato, comporta la risoluzione espressa del contratto senza il riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per l'attivita' svolta;

g) la mancata redazione e consegna degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori comporta l'applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione dell'importo delle spese tecniche riconosciute;

h) il compenso per le prestazioni professionali relative ai lavori, i cui costi risultano ammissibili al contributo, e' esclusivamente quello derivante dalla applicazione delle percentuali massime stabilite negli artt. 8 e 9 del presente protocollo d'intesa.

i) per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le parti determinano di comune accordo l'entita' del compenso professionale.

§3. Il Commissario straordinario si obbliga a prevedere, dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del Vice commissario o suo delegato, effettuato con la procedura della piattaforma tecnologica, a richiesta degli interessati, la liquidazione dell'80% del compenso relativo alle attivita' di progettazione. L'importo residuo verra' corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.

§4. Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino ammissibili a contributo, e' fatto divieto di richiedere al committente il pagamento di acconti.

Art. 11.

Contratto tipo tra committente e professionista

§1. Le Parti danno atto di aver provveduto ad elaborare, sulla base dei criteri previsti nel precedente art. 10, lo schema tipo di contratto, costituente l'allegato n. 1 del protocollo d'intesa e che verra' recepito in un'apposita ordinanza emessa dal Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 12.

Ratifica da parte dei Consigli nazionali degli Ordini professionali

§1. Il presente protocollo d'intesa sara' oggetto di ratifica da parte dei Consigli nazionali degli Ordini professionali aderenti alla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica.

Art. 13.

Durata

§1. Il presente protocollo d'intesa e' efficace dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata sino al 31 dicembre 2018, termine della gestione straordinaria individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, salvo proroga o rinnovo.

§2. Il presente protocollo d'intesa, redatto in numero 2 originali, consta di n. 10 pagine e viene sottoscritto con firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto.

sig. Vasco Errani, Commissario straordinario del Governo

ing. Armando Zambrano, Coordinatore della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica

il dottore agronomo Andrea Sisti, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali;

l'arch. Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori;

l'ing. Armando Zambrano Presidente del Consiglio nazionale ingegneri;

il geom. Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati;

il geologo Francesco Peduto, Presidente del Consiglio nazionale dei geologi;

il perito Giampiero Giovannetti, Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati;

il chimico Nausicaa Orlandi, Presidente del Consiglio nazionale dei chimici;

il tecnologo alimentare Carla Brienza, Presidente del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari;